

**SAFE BAG S.P.A.**

**REGOLAMENTO**  
**REGISTRO *INSIDERS***

## **Articolo 1            AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1.1 Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina l’istituzione, la tenuta e l’aggiornamento, da parte di Safe Bag S.p.A. (“**Safe Bag**” o la “**Società**”), anche in nome e per conto delle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. (le “**Controllate**”), del registro nel quale vengono iscritte le persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale, ovvero delle funzioni svolte, abbiano accesso alle informazioni privilegiate.
- 1.2 Per “**Informazione Privilegiata**”, ai sensi del presente Regolamento, si intende ogni informazione rilevante *ex art. 7* del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il “**MAR**”), vale a dire ogni informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, riguardante direttamente o indirettamente la Società o i suoi Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari Collegati.

## **Articolo 2            REGISTRO**

- 2.1 In conformità a quanto previsto dall’art. 18 del MAR la Società istituisce e tiene un registro nel quale sono indicate e iscritte le persone che nella Società, nelle Controllate e nelle società controllanti hanno accesso a Informazioni Privilegiate (il “**Registro**”).
- 2.2 Devono essere iscritte nel Registro:
- a) le persone che hanno accesso su base regolare o occasionale a Informazioni Privilegiate; e
  - b) le persone con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – consulenti, contabili o agenzie di rating del credito.
- 2.3 Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/347 del 10 marzo 2016 (il “**Regolamento 2016/347**”), che ha dato attuazione al MAR, stabilisce le norme tecniche relative all’istituzione e all’aggiornamento del Registro. In particolare, è previsto che il Registro debba essere istituito e tenuto in formato elettronico, secondo il modello già fornito dal Regolamento 2016/347 (“**Allegato A**”), e strutturato in due distinte sezioni:
- a) una sezione dedicata ad ogni singola Informazione Privilegiata, da aggiornare ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata (la “**Sezione Occasionale**”);
  - b) una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno regolarmente accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (la “**Sezione Permanente**”).

- 2.4 Nella Sezione Occasionale del Registro, come periodicamente aggiornata all'atto dell'individuazione di una nuova Informazione Privilegiata, sono riportate le seguenti informazioni:
- a) data e ora della creazione del documento relativo alle singole Informazioni Privilegiate individuate;
  - b) data e ora dell'ultimo aggiornamento di ogni singolo documento;
  - c) data di trasmissione all'autorità competente;
  - d) nome e cognome del soggetto che ha accesso all'Informazione Privilegiata;
  - e) numeri di telefono professionali;
  - f) nome e indirizzo dell'impresa;
  - g) funzione e motivo dell'accesso all'informazione Privilegiata;
  - h) data e ora in cui il soggetto ha ottenuto l'accesso all'Informazione Privilegiata;
  - i) data e ora in cui il soggetto ha cessato di avere accesso all'Informazione Privilegiata;
  - j) data di nascita e numero di identificazione nazionale;
  - k) numeri di telefono privati;
  - l) indirizzo privato completo.
- 2.5 La Sezione Permanente del Registro contiene invece le seguenti informazioni:
- a) data e ora della creazione della Sezione;
  - b) data e ora dell'ultimo aggiornamento;
  - c) data e ora di trasmissione all'autorità competente;
  - d) nome e cognome del soggetto che ha accesso alle Informazioni Privilegiate;
  - e) numeri di telefono professionali;
  - f) nome e indirizzo dell'impresa;
  - g) funzione e motivo dell'accesso alle Informazioni Privilegiate;
  - h) data e ora in cui il soggetto è stato inserito nella Sezione;
  - i) data di nascita e numero di identificazione nazionale;
  - j) numero di telefono privati;
  - k) indirizzo privato completo.
- 2.6 Il Registro, su espressa richiesta di Consob, è trasmesso via PEC all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it). Ulteriori indicazioni saranno fornite nella lettera di richiesta della Consob.

### **Articolo 3 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA ISCRIVERE NEL REGISTRO**

- 3.1 I soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno regolare accesso alle Informazioni Privilegiate e che,

pertanto, vengono iscritti nella Sezione Permanente del Registro, sono individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società e/o dai capi azienda delle Controllate, a seconda del caso, i quali forniscono per ciascuno di essi la motivazione dell'avvenuta iscrizione. I dati di coloro che sono inseriti nella Sezione Permanente non sono ripresi nelle altre Sezioni Occasionali.

- 3.2 L'individuazione dei soggetti da iscrivere nelle Sezioni Occasionali del Registro avviene invece a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società che, a tal fine, si avvale dell'ausilio del soggetto preposto alla tenuta del Registro.
- 3.3 I responsabili dell'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro di cui ai precedenti artt. 3.1 e 3.2 devono comunicare senza indugio al soggetto preposto alla tenuta del Registro i nominativi dei soggetti da iscrivere e le motivazioni dell'iscrizione, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.

#### **Articolo 4            AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO**

- 4.1 La Società provvede, per il tramite del Soggetto Preposto (come definito al successivo articolo 6), all'aggiornamento del Registro senza indugio nei seguenti casi:
- variazione delle motivazioni per cui un soggetto è stato iscritto;
  - iscrizione di nuovi soggetti;
  - venir meno dell'accesso a Informazioni Privilegiate da parte dei soggetti iscritti o variazione della modalità di accesso alle stesse (dalla Sezione Permanente alla Sezione Occasionale e viceversa).
- 4.2 Ogni aggiornamento deve riportarne la relativa data e ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.
- 4.3 L'aggiornamento viene richiesto a cura dei soggetti indicati ai precedenti artt. 3.1 e 3.2, che a tal fine, si avvalgono dell'ausilio del soggetto preposto alla tenuta del Registro, in conformità alla vigente normativa e della presente Procedura, sulla base delle segnalazioni inviate da parte dei soggetti a conoscenza delle Informazioni Riservate.

#### **Articolo 5            CANCELLAZIONE**

- 5.1 La cancellazione dei soggetti iscritti sul Registro nella Sezione Permanente deve essere richiesta a cura dei soggetti di cui al precedente art. 3.1, mentre la cancellazione dei soggetti iscritti sul Registro in una Sezione Occasionale, nel caso in cui l'informazione Privilegiata divenga di pubblico dominio o, in ogni caso, perda la sua natura riservata, deve essere richiesta a cura dei soggetti indicati al precedente art. 3.2.

#### **Articolo 6            SOGGETTO PREPOSTO AL REGISTRO**

- 6.1 Il soggetto preposto alla tenuta del Registro è l'Investor Relator della Società. In caso di assenza o impedimento, il preposto al Registro è sostituito dal Chief Corporate Officer della Società.
- 6.2 Il preposto al Registro ha i seguenti compiti:

- a) assicurare il rispetto del presente Regolamento;
  - b) provvedere senza indugio alle annotazioni (iscrizioni, aggiornamenti o chiusure) nel Registro in base alle richieste ad esso pervenute o ai comunicati stampa diffusi dalla Società;
  - c) istituire e mantenere l'archivio dei documenti cartacei connessi alla tenuta del Registro;
  - d) procedere a tutte le comunicazioni nei confronti dei soggetti iscritti nonché a quelle richieste da parte dell'Autorità di Vigilanza;
  - e) collaborare con le Autorità di Vigilanza in caso di richieste di dati o ispezioni.
- 6.3 Tutte le comunicazioni al soggetto preposto al Registro (o al sostituto) previste nel presente Regolamento devono avvenire con le seguenti modalità:
- a) invio a mezzo *e-mail* al seguente indirizzo [investor.relations@safe-bag.com](mailto:investor.relations@safe-bag.com) o
  - b) consegna a mano al soggetto preposto al Registro o
  - c) a mezzo fax al n. 0331789141.
- 6.4 Il soggetto preposto al Registro provvede a informare per iscritto e tempestivamente i soggetti interessati:
- a) della loro iscrizione;
  - b) degli aggiornamenti che li riguardano;
  - c) degli obblighi che derivano dall'aver accesso alle informazioni privilegiate;
  - d) delle sanzioni previste in caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate<sup>1</sup>.
- 6.5 L'accesso al Registro è consentito solamente attraverso specifiche modalità tecniche che ne garantiscono la riservatezza e la sicurezza dei dati in esso contenuti. La Società conserva sempre il diritto di accesso al Registro.
- 6.6 Nonostante il Registro venga redatto e aggiornato dal soggetto preposto, la Società rimane pienamente responsabile del rispetto degli obblighi previsti dalla presente Procedura e dalle norme di legge e regolamentari dettate in materia.

## **Articolo 7            CONSERVAZIONE DEL REGISTRO**

- 7.1 I dati relativi alle persone iscritte nel Registro, e tutta la documentazione di supporto (lettere di richiesta di iscrizione, comunicazione ai soggetti iscritti, ecc.), sono mantenuti per almeno 5 (cinque) anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

---

<sup>1</sup> L'art. 30 del MAR prevede sanzioni amministrative in caso di violazione dell'art. 18 del MAR. Inoltre, ai sensi dell'art. 182 del TUF, come successivamente modificato, i reati e gli illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione di mercato ivi previsti si applicano anche agli Strumenti finanziari emessi dalla Società ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia.

## **Articolo 8 ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA E MODIFICHE**

- 8.1 La presente Procedura è entrata in vigore a far tempo dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato AIM Italia ed è in vigore nella sua versione attuale a far data dal 25 luglio 2016.
- 8.2 Qualora si rendesse necessario modificare le disposizioni della presente Procedura in conseguenza di riforme di legge o di regolamento applicabili (ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM), di richieste da parte delle competenti Autorità ovvero dall'esperienza applicativa o dalla prassi di mercato, la Procedura potrà essere aggiornata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, ai quali sono già stati conferiti i relativi poteri, con successiva ratifica delle modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile successiva.

### **Allegati**

**Allegato A:** *Allegato I del Regolamento di esecuzione (Ue) 2016/347*